

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E INVESTIMENTO

(di seguito “**Accordo**”)

Tra

AGESP S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 02212870121, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via M. Polo, n. 12 (in seguito indicata come “**Agesp**”), nella persona di Giampiero Reguzzoni, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*;

AMGA Legnano S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 10811500155, con sede legale in Legnano (MI), Via per Busto Arsizio, n. 53 (in seguito indicata come “**Amga**”), nella persona di Valerio Menaldi, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*;

CAP HOLDING S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 13187590156, con sede legale in Assago (MI), Via del Mulino, n. 2 – Edificio U10 (in seguito indicata come “**Cap**”), nella persona di Michele Falcone, in qualità di delegato;

(di seguito Agesp, Amga e Cap saranno dette anche “**Parti**” o “**Tre Aziende**”)

PREMESSO

- a) che le Parti hanno avviato un percorso di collaborazione diretto allo sviluppo di un piano industriale di economia circolare, che prevede la valorizzazione dei rispettivi *asset* e competenze nell’area della gestione e riciclo di rifiuti e del servizio idrico integrato nei territori dell’alto milanese e del basso varesotto e che, a tal fine, in data 22 marzo 2021, hanno sottoscritto un *memorandum of understanding*, che traccia i principi e le linee guida del piano predetto;
- b) che detto piano prevede, quale suo veicolo attuativo, la partecipazione di Agesp, Amga (cui subentrerà Aemme Linea Ambiente S.r.l., una volta concluso il relativo *iter* deliberativo) e Cap a una società di nuova costituzione, da dotare patrimonialmente nei termini di cui all’articolo 2 del presente Accordo;
- c) che le Parti hanno individuato, quale *asset* strategico per la realizzazione sia della fase di avvio che della fase di sviluppo del piano predetto, l’acquisizione della titolarità dell’azienda di Accam S.p.A. deputata allo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti civili e industriali e comprendente un impianto di termovalorizzazione sito in Busto Arsizio;
- d) che il suddetto impianto di termovalorizzazione, opportunamente ammodernato secondo le migliori tecnologie, potrà svolgere – in connessione con gli altri impianti di proprietà delle Parti – un ruolo importante nella promozione e nello sviluppo di politiche di economia circolare nel territorio di riferimento, favorendo, in una logica di discontinuità, il recupero energetico/termico a valle di processi di smaltimento e differenziazione dei rifiuti e dei fanghi di depurazione;
- e) che Accam versa in una situazione di difficoltà finanziaria e ha intenzione di proporre ai propri creditori la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* del r.d. 267/1942;

- f) che le Parti intendono quindi definire i rispettivi obblighi con riferimento (i) alla realizzazione del piano di cui trattasi, che deve ispirarsi ai principi dell'economia circolare e favorire processi di aggregazione nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica, (ii) alla *governance* della società di nuova costituzione e (iii) ai principi a cui conformare l'amministrazione della stessa.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI. DEFINIZIONI.

1.1. Le premesse e gli allegati, che le Parti dichiarano di conoscere, sono parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

1.2. Nel presente Accordo i seguenti termini con la lettera maiuscola avranno il significato precisato in questo articolo 1.2., salvo che ciò non risulti contrastante con il contesto in cui sono inseriti:

Accam: la società Accam S.p.A.;

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti: l'accordo *ex art. 182-bis*, soggetto a omologazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio, cui è finalizzato il Piano di Accam;

Ala: la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., controllata da Amga;

Azienda: l'azienda di titolarità di Accam deputata allo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti civili e industriali e comprendente un impianto di termovalorizzazione sito in Busto Arsizio;

Due Diligence: l'insieme delle *due diligence* legali, fiscali, economiche, contabili e ambientali riferite all'Azienda;

EcoEridania: la società EcoEridania S.p.A.;

Europower: la società Europower S.p.A.;

Impianto: l'impianto di termovalorizzazione sito in Busto Arsizio attualmente gestito da Accam e facente parte dell'Azienda;

Informazioni Confidenziali: tutte le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute dalle Parti in relazione al presente Accordo;

Mou: il *memorandum of understanding* sottoscritto tra le Parti in data 22 marzo 2021;

Newco: la società di nuova costituzione, partecipata da Agesp, Amga (cui subentrerà Ala, una volta concluso il relativo *iter* deliberativo)me Cap, individuata quale veicolo attuativo del Piano delle Tre Aziende;

Piano di Accam: il piano predisposto, su incarico di Accam, da un esperto ai fini della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'*art. 182-bis* del r.d. 267/1942;

Piano delle Tre Aziende: il piano industriale diretto alla collaborazione tra le Parti nell'area dello smaltimento di rifiuti e del servizio idrico integrato in logica di sviluppo dell'economia circolare, articolato in Piano di Avvio (PiA) e Piano di Sviluppo (PiS);

TUSPP: il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL PIANO E IMPEGNI DELLE PARTI.

2.1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e fermo quanto previsto dal successivo articolo 5, a eseguire e realizzare le seguenti attività funzionali all'attuazione del Piano delle Tre Aziende:

- a) a costituire Newco, entro il 30 giugno 2021, quale società a responsabilità limitata e, se del caso, in forma di società *benefit*, con configurazione *in house*, adottando uno statuto secondo i principi di cui all'articolo 3;
- b) a conferire in Newco in sede di costituzione:
 - i) quanto ad Agesp, denaro e/o beni in natura per un valore massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00);
 - ii) quanto ad Amga/Ala, denaro e/o beni in natura per un valore massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00);
 - iii) quanto a Cap, denaro e/o crediti e/o beni in natura per un valore massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), composti come da seguente ordine prioritario:
 - bene in natura rappresentato da turbina di valore a oggi indicativamente pari a € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00);
 - credito rappresentato dal corrispettivo, o da parte del corrispettivo, per l'utilizzo in comodato d'uso, o altra idonea formula contrattuale, da parte di Accam, della predetta turbina nel periodo antecedente il conferimento di cui al precedente alinea;

il tutto, per quanto concerne i conferimenti di crediti e/o beni in natura, per un valore che dovrà essere stimato attraverso perizia come per legge e con l'intesa che la restante parte del valore che dovesse risultare tra quanto definitivamente accertato dal perito e la somma necessaria alla sottoscrizione e versamento della quota di partecipazione spettante a ciascuna delle Parti ai sensi del successivo articolo 2.2., dovrà essere conferita in denaro.

2.2. Newco sarà partecipata dalle Parti come segue: Amga/Ala 34%, Agesp e Cap 33% ciascuna, con l'impegno delle Parti stesse (i) a mantenere fermo tale assetto partecipativo e a non procedere a cessioni di partecipazioni, neanche reciproche, per un periodo di due anni dalla costituzione di Newco, salvo diversa decisione unanime, e (ii) a favorire e rendere possibile, successivamente a tale periodo biennale, l'ingresso nella compagine sociale, secondo misure e regole da definire, di soggetti che abbiano caratteristiche simili alle Tre Aziende e che siano titolari di interessi congruenti con quelli di cui le stesse sono portatrici.

2.3. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 2.1., le Parti si impegnano a sostenere economicamente e finanziariamente Newco, erogando a quest'ultima i seguenti importi:

- a) quanto ad Agesp, ulteriori somme a titolo di finanziamento soci e/o anticipo del pagamento di fatture nell'ambito dei propri rapporti contrattuali per il servizio di smaltimento di rifiuti, fino all'importo massimo di € 670.000,00 (seicentotrentamila/00);

- b) quanto ad Amga/Ala, ulteriori somme a titolo di finanziamento soci e/o anticipo del pagamento di fatture nell'ambito dei propri rapporti contrattuali per il servizio di smaltimento di rifiuti, fino all'importo massimo di € 690.000,00 (seicentonovantamila/00);
- c) quanto a Cap, ulteriori somme a titolo di finanziamento soci e/o anticipo del pagamento di fatture nell'ambito dei propri rapporti contrattuali per il servizio di smaltimento del vaglio prodotto dai propri impianti di depurazione, fino all'importo massimo di € 670.000,00 (seicentosestantamila/00).

Resta inteso che i rapporti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno regolati da appositi contratti tra la Parte interessata e Newco.

Resta altresì inteso che Newco avvierà l'istruttoria per accedere a un finanziamento a medio termine, messo a disposizione dalla Banca Popolare dell'Emilia e Romagna, per un importo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), a tasso di interesse da concordare, di durata sessennale e garantito per il 90% da Sace grazie alla formula "cura Italia".

2.4. Le Parti si impegnano a far sì che Newco riconosca rimborso costi operativi e *mark-up*, comunque secondo livelli di mercato, a quella o a quelle delle Parti che si renda/no disponibile/i a svolgere attività di intermediazione di rifiuti nell'interesse di Newco stessa, per quanto di necessità al fine della configurazione del modello *in house*.

2.5. Le Parti si danno atto che potranno partecipare all'attuazione del Piano delle Tre Aziende ed eseguire le attività previste dai precedenti articoli 2.1., 2.2. e 2.3. anche a mezzo di società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., quali Ala o altre società dei rispettivi gruppi.

ART. 3 – PRINCIPI DI GOVERNANCE DI NEWCO.

3.1. Le Parti si impegnano a organizzare e regolare la *governance* di Newco in ossequio ai principi dell'art. 16 del TUSPP e secondo un metodo collegiale che attribuisca pari dignità tra i soci e che ricomprenda quanto segue:

- a) la gestione di Newco sarà tendenzialmente organizzata secondo tre aree funzionali: (i) gestione dell'Impianto, (ii) amministrazione e finanza e (iii) risorse umane. Senza pregiudizio alcuno delle responsabilità del consiglio di amministrazione, ciascun socio metterà a disposizione di Newco la propria competenza e, se necessario, il proprio personale a sostegno di una specifica area, che verrà individuata d'intesa tra le Parti. A tale riguardo, e secondo criteri previamente concordati, le Parti stipuleranno con Newco ogni più opportuno contratto diretto ad assicurare a Newco stessa il supporto dei propri soci, ivi inclusi accordi di servizio *intercompany*, accordi disciplinanti i finanziamenti di cui all'articolo 2.3., accordi regolanti una funzione di acquisto centralizzata, e altro secondo necessità e previa intesa tra le Parti;
- b) Newco sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri, nominati, uno a testa, da ciascuna delle Parti, cui spetteranno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per lo sviluppo di politiche sull'economia circolare, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo

tassativo, per legge o per statuto, saranno riservati all'assemblea dei soci e ferma in ogni caso l'applicazione delle regole sul controllo analogo congiunto rilevanti per la configurazione *in house* di Newco, in conformità con quanto *infra* precisato *sub* lettera e). A uno dei consiglieri di amministrazione verrà attribuita la carica di Presidente, secondo un principio di rotazione su base triennale;

c) il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza, ma nelle seguenti materie sarà sempre necessaria l'unanimità dei voti dei consiglieri di amministrazione:

- approvazione del PiA (in conformità al testo che sarà concordemente definito tra le Parti) e del PiS e di ogni modifica di tali piani da cui derivi una variazione significativa degli stessi;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni sociali ove non previste nel PiA o nel PiS;
- acquisizioni, affitto o cessioni di azienda o di ramo di azienda ove non previste nel PiA o nel PiS;
- acquisizione e alienazioni di immobili, impianti e macchinari per importo superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, ove non previste nel PiA o nel PiS;
- assunzioni di mutui o finanziamenti o rilascio di fidejussioni o altre garanzie, anche reali, per un importo superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per singola operazione, ove non previste nel PiA o nel PiS;
- rapporti con parti correlate;

d) l'assemblea dei soci delibererà, con la maggioranza qualificata del 70%, sulle seguenti materie:

- modifiche statutarie;
- salvo quanto previsto dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c., operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, trasformazioni e scioglimento della società;
- operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- emissione di titoli di debito;

e) il controllo analogo di cui all'art. 16 del TUSPP sarà esercitato dai Comuni, anche per il tramite delle Tre Aziende, sia nell'ipotesi di cui all'articolo 4.2. *sub* (ii), che nell'ipotesi di cui all'articolo 4.2. *sub* (iv).

3.2. Ove l'assemblea di Newco sia chiamata, ai sensi di legge, a nominare un organo di controllo, quest'ultimo sarà costituito da un collegio composto da tre membri, nominati, uno a testa, da ciascuna delle Parti, al fine di garantire la massima rappresentatività. Il Presidente del collegio sindacale non potrà essere indicato dal socio che abbia, per il medesimo triennio, indicato il Presidente del consiglio di amministrazione. I sindaci supplenti saranno indicati, secondo criterio rotativo, da due delle Tre Aziende, restando inteso che, per il primo triennio, saranno indicati da Agesp e Amga/Ala.

3.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il sistema di *governance* di NewCo, per come delineato nelle sue linee essenziali dal presente articolo,

consentirà a ciascuna di esse di consolidare proporzionalmente il patrimonio netto della medesima Newco.

3.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che Cap ha formulato l'auspicio che alla carica di consiglieri di amministrazione di Newco siano assegnate figure tecniche apicali in forza alle Tre Aziende, e che per l'assolvimento del mandato non venga loro corrisposto alcun compenso.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI NEWCO.

4.1. Le Parti si obbligano a inviare ad Accam entro e non oltre il 19 aprile 2021 una proposta, in forma e sostanza conforme con il modello allegato *sub* "A", avente ad oggetto l'affitto e il successivo acquisto dell'Azienda, subordinatamente ai termini e condizioni ivi indicati.

4.2. Subordinatamente al positivo esito della *Due Diligence* e comunque con la massima possibile sollecitudine, Newco sottoscriverà con Accam il contratto di affitto avente ad oggetto l'Azienda. Il contratto di affitto dovrà (i) prevedere durata e condizioni economiche da concordare, in coerenza con il Piano di Accam e con il Piano delle Tre Aziende, (ii) disciplinare l'obbligo di acquisto dell'Azienda da parte di Accam, entro 180 (centottanta) giorni dall'intervenuta omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti da parte del Tribunale di Busto Arsizio, con prezzo determinato coerentemente con il Piano di Accam e il Piano delle Tre Aziende, fatta salva la decurtazione di quanto pagato a titolo di canone, (iii) prevedere dichiarazioni e garanzie di Accam sulla consistenza dell'Azienda, coerentemente con la migliore prassi contrattuale nazionale e internazionale, (iv) fare salva la possibilità delle Tre Aziende di acquistare in luogo dell'Azienda, subordinatamente all'elaborazione di uno specifico "*preliminary red flag report*" ad opera di un *team* di professionisti esperti, una partecipazione di controllo in Accam (in ogni caso non inferiore al novanta per cento), anche quale effetto di un aumento di capitale riservato a Newco, o attraverso altra operazione straordinaria, ivi inclusa la fusione per incorporazione della medesima Accam in Newco; e (v) prevedere che, nel caso si opti per una delle soluzioni *sub* (iv), gli eventuali benefici fiscali ritraibili dall'operazione siano riversati a beneficio dei territori che ospitano l'Impianto, anche in forma di investimenti compensativi.

4.3. Le Parti si danno atto che, fino al 31 luglio 2021, Accam si avvarrà del personale in distacco da parte di Europower e che sono in corso trattative tra Accam ed Europower stesamente dirette a differire il termine finale del distacco a una data successiva al 31 luglio 2021, secondo quanto di necessità per l'avvio delle attività operative di Newco.

ART. 5. – DUE DILIGENCE. ALTRE CONDIZIONI DELL'ACCORDO.

5.1. Le Parti prendono atto che il presente Accordo e, dunque, l'impegno alla realizzazione del Piano delle Tre Aziende di cui all'articolo 2 sono sospensivamente condizionati:

- a) quanto ad Agesp e Amga e/o Ala, all'approvazione del Piano delle Tre Aziende e della partecipazione al capitale di Newco da parte dei Consigli Comunali dei soci pubblici che esercitano il controllo *ex art.* 2359 c.c.,

rientrando le predette Agesp e Amga e/o Ala nella nozione di società sottoposte a controllo pubblico ai sensi delle definizioni contenute nel TUSPP;

b) con riferimento a tutte le Tre Aziende e/o Ala, all'approvazione del presente Accordo da parte dei rispettivi organi deliberativi interni (incluse le assemblee sociali).

5.2. Alla data di sottoscrizione del presente Accordo le Parti hanno avviato la *Due Diligence* sull'Azienda che prevedono di concludere entro il mese di aprile 2021, quanto a quella legale/contabile/finanziaria/fiscale, ed entro il 10 maggio 2021 quanto a quella ambientale; sono inoltre in corso le verifiche sulle autorizzazioni oggi possedute da Accam e da volturare a Newco al fine di attestare il rispetto delle prescrizioni ivi contemplate. Qualora l'esito della *Due Diligence* evidenzi la sussistenza di rischi non ragionevolmente prevedibili al tempo della sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dall'Accordo, senza onere alcuno diverso dalla quota parte di un terzo di quelli connessi alle consulenze fino a quel momento prestate, e di non dar seguito al Piano delle Tre Aziende. Tuttavia, ove la dichiarazione di recesso non venga comunicata alle altre Parti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'esito di ciascun segmento della *Due Diligence*, il silenzio si intenderà come volontà delle Parti di proseguire nella realizzazione del Piano delle Tre Aziende.

5.3. Entro il termine previsto all'articolo 2.1. *sub a)* per la costituzione di Newco e preliminarmente rispetto a tale momento, le Parti verificheranno che:

i) non sussistano vincoli od ostacoli all'effettiva messa a disposizione di Newco del terreno censito alla sez. BO, foglio 7, particella 5439 e particella 5011, subalterni 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513 da parte del Comune di Busto Arsizio, e ciò attraverso la concessione di apposito diritto di superficie fino all'anno 2032, anche con impegno ad assicurare l'asservimento del terreno predetto oltre tale data, per tutto il tempo necessario a consentire la realizzazione di ogni necessario intervento di *upgrade* tecnologico sull'Impianto previsto dal Piano delle Tre Aziende;

ii) Accam abbia definito le posizioni contrattuali con EcoEridania, con conclusioni economiche e finanziarie coerenti con il PiA;

iii) Accam abbia concordato con Europower una proroga del regime di distacco di cui all'articolo 4.3., almeno fino alla data del 31 luglio 2021;

iv) Accam abbia approvato il bilancio relativo agli esercizi 2019 e 2020.

Qualora tali condizioni non si siano verificate prima del termine indicato per la costituzione di Newco, le Parti potranno recedere dal presente Accordo, senza onere alcuno diverso dalla quota parte di un terzo di quelli connessi alle consulenze fino a quel momento prestate.

ART. 6 – DURATA.

6.1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 5, il presente Accordo avrà durata sino alla data di costituzione di Newco e alla puntuale

definizione, con modalità adeguate, delle regole di *governance* di cui al precedente articolo 3.

ART. 7 – RISERVATEZZA.

7.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati l'esistenza e il contenuto del presente Accordo e tutte le altre Informazioni Confidenziali e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.

ART. 8 – COMUNICAZIONI.

8.1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana, e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o posta elettronica certificata, al ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come da articolo 15 del Mou o all'eventuale diverso indirizzo o recapito che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare alle altre a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

ART. 9 – LEGGE REGOLATRICE.

9.1. Il presente Accordo è regolato e governato dalla legge italiana.

ART. 10 – FORO ESCLUSIVO.

10.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o sorte in relazione allo stesso, ivi incluse questioni inerenti alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Milano, 19 aprile 2021